

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CXIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 1962

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FRANCESCHINI

INDICE

INDICE	PAG.	PAG.	
Proposte di legge (Discussione e approvazione):			
Senatori CALEFFI e BELLISARIO: Indennità da corrispondere al personale di segreteria, agli aiutanti tecnici e al personale ausiliario delle scuole e degli istituti di istruzione media di ogni ordine e grado nonché delle scuole ed istituti d'istruzione artistica, durante il periodo degli esami di ammissione, licenza, maturità e abilitazione. (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato). (3243)	1543	BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.</i>	1550, 1551
PRESIDENTE	1543, 1544, 1545, 1546 1547, 1548, 1549, 1550	DE GRADA	1550
FUSARO, <i>Relatore</i>	1544, 1547	MARANGONE	1550
ROFFI	1544, 1545, 1547, 1548	PITZALIS	1551
BALDELLI	1545, 1548, 1549	TITOMANLIO VITTORIA	1551
REALE GIUSEPPE	1545, 1547	LEONE RAFFAELE	1551
CODIGNOLA	1545, 1546, 1547, 1548, 1549	Votazione segreta:	
MARANGONE	1546	PRESIDENTE	1551
SCIORILLI BORRELLI	1546, 1547		
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1547, 1548		
CERRETI ALFONSO	1547		
PITZALIS	1549		
Senatore ZANOTTI BIANCO: Disposizione a favore degli insegnanti di storia dell'arte con notevole anzianità di servizio. (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato). (3257)	1550		
PRESIDENTE	1550, 1551		
REALE GIUSEPPE, <i>Relatore</i>	1550		
RUSSO SALVATORE	1550		

La seduta comincia alle 10.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Caleffi e Bellisario: Indennità da corrispondere al personale di segreteria, agli aiutanti tecnici e al personale ausiliario delle scuole e degli istituti di istruzione media di ogni ordine e grado nonché delle scuole ed istituti d'istruzione artistica, durante il periodo degli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza, maturità e abilitazione (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (3243).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Caleffi e Bellisario: «In-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1962

dennità da corrispondere al personale di segreteria, agli aiutanti tecnici e al personale ausiliario delle scuole e degli istituti di istruzione media di ogni ordine e grado nonché delle scuole ed istituti di istruzione artistica, durante il periodo degli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza, maturità e abilitazione ».

La proposta di legge è stata già approvata dalla VI Commissione permanente del Senato.

Do la parola al relatore onorevole Fusaro.

FUSARO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con questa proposta di legge già approvata al Senato il 20 luglio 1961, si propone un adeguamento delle indennità spettanti al personale di segreteria, agli aiutanti tecnici e al personale ausiliario delle scuole e degli Istituti di istruzione media di ogni ordine e grado, comprese le scuole e istituti d'istruzione artistica, durante il periodo degli esami di ammissione, promozione, indennità, licenza, maturità ed abilitazione.

Si tratta di un riconoscimento delle prestazioni effettuate dal personale di segreteria, dagli aiutanti tecnici e dal personale ausiliario, essendo tutti quanti a conoscenza del lavoro che tale personale svolge dall'inizio degli esami fino a quando essi sono espletati.

Le cifre che vengono sottoposte al nostro esame sono: 800 lire di compenso giornaliero per i segretari, e 450 per gli applicati per la durata della sessione di esame di maturità e di abilitazione; 600 lire di compenso giornaliero per i segretari e 350 per gli applicati durante il periodo degli esami di ammissione, promozione, idoneità e licenza.

Si propone inoltre una indennità di 65 lire per ogni candidato iscritto agli esami di maturità e di abilitazione e di lire 40 per ogni candidato iscritto agli esami di ammissione, promozione, idoneità e licenza.

Per gli aiutanti tecnici sono proposte 500 lire giornaliero, 450 per il bidello capo e 400 per i bidelli.

Conseguentemente si debbono abrogare gli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1076, che prevedevano dei compensi molto inferiori.

Debbo notare però che, con questa legge, la quale segue l'applicazione di un'altra legge votata nella seconda legislatura, quando furono aumentate le indennità di esame ai vari commissari, verremmo a trovarci in una strana situazione: cioè il compenso al

personale di segreteria, agli aiutanti tecnici e al personale ausiliario verrebbe ad essere superiore all'indennità che viene corrisposta ai commissari di esame. Infatti l'articolo 1 della legge 2 febbraio 1959, n. 30 così recita: « Ai componenti le commissioni degli esami di ammissione, di licenza, di idoneità o di promozione negli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica spetta, a decorrere dalle sessioni di esami dell'anno scolastico 1955-56, il compenso giornaliero di lire 400 », Inoltre, l'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 95, così recita: « Ai componenti le commissioni per gli esami di maturità nei licei classici, scientifici e artistici, di abilitazione negli istituti magistrali e tecnici e di diploma nei conservatori di musica i quali non abbiano diritto alle indennità di missione, spetta il compenso giornaliero di lire 1.600; per i componenti ai quali spetta detta indennità, il compenso giornaliero è fissato nella misura di lire 800. Agli uni e agli altri, inoltre, è concessa la propina di lire 40 per ogni candidato esaminato ».

Stando così le cose, proporrei, se non vi è nulla in contrario, che si rinviasse l'esame di questa proposta di legge per cercare di trovare un adeguamento anche dei compensi ai commissari di esame e ridiscutere poi insieme le due cose.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ROFFI. Mi sembra che, nella sostanza le retribuzioni dei commissari siano molto superiori in quanto essi percepiscono l'indennità di missione che invece non ha il personale a cui si riferisce la proposta di legge al nostro esame.

FUSARO, *Relatore*. Le due leggi che ho citato riguardano i compensi ai commissari per gli esami di ammissione, idoneità eccetera, o per gli esami di licenza ed abilitazione, nel caso che i commissari non percepiscano indennità di missione.

PRESIDENTE. Il relatore ha posto il problema della perequazione fra l'indennità di questo personale e l'indennità di cui godono i commissari di esame e propone di aggiornare la discussione di questa legge a quando sarà possibile ritoccare le indennità degli esaminatori.

FUSARO, *Relatore*. Ritengo che sia opportuno fare un nuovo testo che riguardi sia il personale di segreteria che i commissari di esame. Infatti, è chiaro che, approvando l'articolo 2 della proposta di legge

al nostro esame, diamo 600 lire al giorno ai segretari, mentre ai commissari di esame sono concessi soltanto 400 lire giornaliere. L'incòngruenza è chiara. Niente in contrario alla proposta di legge che ci perviene dal Senato, ma dobbiamo adeguare anche le indennità dei professori.

BALDELLI. Trovo giuste le osservazioni fatte dal relatore ed equa la sua proposta, in quanto è esatto che non si debbono verificare sperequazioni fra personale insegnante e personale non insegnante; sarei, però, piuttosto perplesso circa l'accettazione della richiesta di rinvio per una revisione generale del provvedimento.

La mia perplessità nasce da due ordini di motivi: 1°) il personale di segreteria ha, attualmente, un trattamento, in materia di indennità di esame, assai modesto, direi quasi offensivo; 2°) nulla vieta, una volta approvato il presente provvedimento, di dar vita ad un altro che riguardi esplicitamente il personale insegnante, correggendo quelle sfasature che eventualmente fossero sorte in seguito alla approvazione della proposta di legge Caleffi e Bellisario.

Io ho il timore, in altri termini, che, rinviando l'approvazione della legge fino al giorno in cui si troverà il modo di procedere organicamente anche per gli insegnanti, possa darsi luogo ad uno di quei ritardi che pregiudicano l'anno scolastico.

Pertanto, in considerazione anche delle benemerienze di questo personale di segreteria che, durante tutto l'anno scolastico ma soprattutto in periodo di esame, è sottoposto ad un lavoro intensissimo del quale non è stato tenuto giusto conto in sede di attribuzione di indennità, pregherei il relatore di non insistere nella richiesta di rinvio.

REALE GIUSEPPE. Si potrebbe fare un ordine del giorno...

CODIGNOLA. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che le prestazioni del personale di segreteria non si limitano affatto al periodo previsto dalla legge che stiamo esaminando, cioè dall'inizio alla fine degli esami. In realtà, invece, dette prestazioni, che non possono quindi essere parificate a quelle degli insegnanti, vengono effettuate già da un mese prima dell'inizio degli esami — per raccolta di materiale, ecc. — e, soprattutto, continuano nel periodo estivo, finiti gli esami stessi.

C'è da tener presente, quindi, che non è possibile affiancare la indennità da corrispondersi agli insegnanti a quella concernente il

personale di segreteria, in quanto questo ultimo svolge il lavoro per un periodo superiore di tempo.

PRESIDENTE. Secondo la sua tesi, allora, onorevole Codignola, vi sarebbe, per i segretari una diminuzione di indennità...

CODIGNOLA. È esatto. Minore indennità rispetto al tempo effettivo di lavoro. Misembrirebbe, quindi, veramente poco simpatico che fermassimo il provvedimento. Riconosco che sarebbe opportuno aumentare anche le indennità agli insegnanti, ma direi che non si dovrebbero collegare le due cose.

Sono quindi dell'avviso di continuare nella discussione.

ROFFI. Mi associo a quanto detto dall'onorevole Baldelli e, nella sostanza, anche a quanto affermato dall'onorevole Codignola. Ho detto soltanto nella sostanza, in quanto sembra a me che il lavoro ordinario dei segretari comprenda, evidentemente, anche quello che si svolge prima e dopo gli esami.

Andrei quindi piano nell'istituire una indennità che compensi il lavoro di esame e quello conseguente l'esame stesso. La indennità in parola tende a compensare soltanto quel particolare periodo — esami — in cui tutto il personale della scuola e così il personale di segreteria è sottoposto ad uno sforzo notevolissimo. Non condivido quindi che la indennità di cui parliamo debba compensare anche il lavoro che si svolge un mese prima ed un mese dopo gli esami, rientrando questo nelle mansioni ordinarie del personale di segreteria.

Pertanto, pur essendo auspicabile che si proceda in maniera organica, onde evitare successive rivendicazioni da parte di altre categorie per il verificarsi di sperequazioni tra il trattamento dei commissari d'esame e quello dato ai segretari, mi sembra opportuno andare avanti nell'esame del provvedimento.

In fin dei conti chiederemmo un po' di pazienza al personale insegnante, quella pazienza che i segretari hanno avuto in misura notevole.

Volere o no, gli insegnanti un piccolo aumento lo hanno avuto da tempo, mentre il personale di segreteria è rimasto in una situazione tale che è doveroso cercare di sanare nel più breve tempo possibile. Aggiungo che, approvando il presente provvedimento forniremmo un punto di appoggio al personale insegnante per far valere le proprie ragioni, qualora non si voglia da parte nostra provvedere, senza bisogno di attendere agitazioni, successivamente.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1962

A me sembra che questo sia l'atteggiamento più ragionevole, a meno che il Governo non ci dica che ha la possibilità di reperire per la prossima settimana i fondi concernenti l'emendamento da introdurre...

CODIGNOLA. I fondi non occorrono. È una legge senza copertura...

PRESIDENTE. Uno studio circa la possibilità di aumento delle indennità per i commissari di esame, nonché circa il reperimento della copertura per detto aumento, non è cosa che si possa fare in qualche giorno.

MARANGONE. Faccio osservare che da un lato abbiamo il personale di segreteria nelle condizioni che ognuno di noi sa, che da tanto tempo reclama, desidera e giustamente aspira ad avere la sistemazione di quelle che sono le sue competenze. Dall'altro lato abbiamo che, di fronte al progettato aumento di 60 lire per ogni punto di coefficiente destinato agli statali come competenza accessoria, si tenta di escludere il personale docente da questo beneficio.

Abbiamo in questo momento al nostro esame una leggina, che vuole soltanto ritoccare le competenze di esame per il personale di segreteria soprattutto.

A me sembra che ciò significhi eludere il problema di fondo, cioè quale debba essere la sistemazione anche del personale di segreteria rispetto a quelli che sono i suoi desiderata. Si tratta di un piccolo riconoscimento di un lavoro straordinario che in una organizzazione amministrativa dovrebbe avvenire da sé; il lavoro straordinario si paga in forma straordinaria. Non ci dovrebbe essere bisogno di una apposita legge.

D'altra parte non possiamo mettere con tranquillità alla stessa tariffa di lire 400 giornaliere il personale insegnante come commissario di esame. Anche se non si tratta di esame di licenza, ma solo di esame di passaggio, è sempre un commissario di esame per conto dello Stato che decide la sorte degli alunni nel passaggio da una classe ad un'altra, determinando dei fatti assai importanti nella vita dell'alunno. Adesso, lasciare questi insegnanti a 400 lire al giorno mi sembra una beffa nei loro confronti e si direbbe che ci si è dimenticati di loro.

La mia tesi sarebbe quella ovvia: se il Governo, la Commissione unanime, potesse impegnarsi, nell'atto di approvazione di questa legge, a rivedere tutte le competenze di esame prima della fine dell'anno scolastico, allora daremmo una garanzia che provveduto al personale di segreteria con queste piccole concessioni rispetto alle richieste avanzate,

non sorga uno *scandalum* nella scuola con la approvazione di questa proposta di legge.

Noi siamo oggi propensi ad approvare la proposta di legge, ma siamo preoccupati delle condizioni di disparità di carattere economico fra il personale di segreteria e il personale insegnante. Occorre pertanto una garanzia e dobbiamo impegnarci che prima dei prossimi esami di giugno siano rivedute quelle tabelle. Non dobbiamo dimenticare di far sapere alla scuola che la Commissione Istruzione della Camera, nell'approvare questa legge, si impegna seriamente a provvedere all'indennità di esame degli insegnanti.

PRESIDENTE. L'onorevole Reale ha presentato il seguente ordine del giorno:

« L'VIII Commissione della Camera, nell'approvare la proposta di legge n. 3243 che corrisponde indennità di esame al personale di segreteria, al personale ausiliario, agli aiutanti tecnici e al personale delle scuole e degli istituti di istruzione media, invita il Governo a voler predisporre, nel più breve tempo analogo provvedimento a favore dei componenti delle commissioni di esame nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado e di promozione che modifichi la legge 2 febbraio 1959, n. 30 ».

Mi sembra che il relatore abbia rilevato che gli insegnanti percepiscono, come indennità di trasferta, 1.600 lire al giorno. Si tratta pertanto di chiedere al Governo se è disposto a dare assicurazione a che questa indennità venga ulteriormente aumentata.

SCIORILLI BORRELLI. Vorrei ricordare che discutemmo a lungo quelle due leggi del 1955 e del 1959 ricordate dal relatore.

Bisogna vedere come si presenta la situazione attualmente. Per quanto riguarda gli esami che sono i più lunghi nel tempo e i più impegnativi, cioè la maturità e l'abilitazione, a mio avviso il problema della sperequazione non esiste, perché accanto alla propina per indennità ci sono 1.600 lire se si rimane in sede. Questo investe un problema generale, e i colleghi sanno che dopo l'approvazione della legge 10 marzo 1955, n. 95, i commissari interni spesso non hanno un incarico molto ambito, dovendosi sacrificare a rimanere nella propria sede e sostenere lo stesso onere di un altro collega che invece è inviato in un'altra provincia.

Invece, il problema sorge per tutti gli altri esami di passaggio elencati; ammissione, promozione, idoneità e licenza. Sarei, in sostanza dell'opinione, poiché questa legge copre un'area più ampia, di approvare oggi la

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1962

proposta di legge al nostro esame e nello stesso tempo, o sotto forma di un ordine del giorno o con una dichiarazione del rappresentante del Governo, avere un affidamento perché venga rivisto il sistema delle indennità di esame ai commissari.

Sarei favorevole così all'ordine del giorno dell'onorevole Reale purché limitato alla legge del 1959. Oppure, si potrebbe, noi stessi, presentare una proposta di iniziativa di tutta la Commissione.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo non può, in questa sede, che ripetere quanto già detto al Senato in occasione dell'approvazione del provvedimento, che cioè è favorevole all'aumento delle indennità al personale di segreteria. Desidera però aggiungere che condivide l'opportunità di rivedere anche la indennità dei commissari d'esame, quanto meno per alcuni settori. Debbo poi rilevare come la legge approvata dal Senato non indichi la copertura, e si limiti invece a dire che la legge stessa ha vigore dalla sessione di esami dell'anno scolastico 1961-62. Mi domando se la Commissione è sicura che codesto provvedimento, in queste condizioni, possa essere portato a compimento...

ROFFI. E chi potrebbe farci obiezioni?

CERRETI ALFONSO. Il Capo dello Stato!

PRESIDENTE. C'è da rilevare che la competente V Commissione, in data 4 ottobre 1961, ha espresso in merito al provvedimento parere favorevole.

SCIORILLI BORRELLI. Allora siamo coperti nella maniera più completa.

REALE GIUSEPPE. Io convengo sulla tesi della opportunità della approvazione dell'attuale proposta di legge.

Quanto all'ordine del giorno che mi sono permesso di presentare, esso muove da una valutazione di ciò che la legislazione cita in materia. Vorrei notare che tale mio ordine del giorno tocca in particolare la legge 2 febbraio 1959, n. 30, che è la legge che riguarda solo gli esami di ammissione, licenza, idoneità e promozione, e che non tocca pertanto gli esami di maturità per i quali il discorso dovrebbe essere un altro. Da un esame approfondito di ciò che stiamo per approvare e di ciò che è già previsto per i componenti le Commissioni dalla legge citata, la sperequazione appare evidente. A me pare, comunque, che noi potremmo fermarci all'invito rivolto al Governo di voler modificare, appunto, tale legge.

Per quanto riguarda i commissari per gli esami di maturità classica e scientifica, la propina da loro percepita si ferma a lire 40 per alunno. Penso che andrebbe modificata se noi ai segretari riconosciamo qualcosa di più.

PRESIDENTE. Poiché l'ordine del giorno dell'onorevole Reale Giuseppe costituisce una pregiudiziale di sostanza, prima di passare all'esame degli articoli, vorrei sentire il parere della Commissione su questo ordine del giorno. Infatti, se esso viene approvato all'unanimità, possiamo senz'altro condurre a termine rapidamente la discussione sui singoli articoli. Se viceversa l'ordine del giorno dovesse trovare difficoltà di approvazione da parte della Commissione, rinascerrebbe la pregiudiziale del relatore.

FUSARO, *Relatore*. Avevo detto all'inizio della discussione che non avevo nulla in contrario a che la presente legge venisse approvata. La mia preoccupazione derivava dalla evidente sperequazione tra il personale di segreteria con il personale insegnante.

Non sono completamente d'accordo con l'onorevole Codignola a proposito del lavoro più lungo che deve svolgere il personale di segreteria. Questo senza dubbio è vero, ma dobbiamo anche tener presente la funzione che svolge il personale insegnante. Pertanto, a mio avviso, il problema non si pone sullo stesso metro.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno mi dichiaro favorevole.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo dichiara di accettare l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno dell'onorevole Reale Giuseppe.

(È approvato).

L'ordine del giorno è stato approvato all'unanimità. Possiamo passare agli articoli.

CODIGNOLA. Desidero fare alcuni rilievi sul testo pervenutoci dal Senato; alcune discrepanze mi lasciano molto in dubbio sull'opportunità di votare questa legge senza modificarla.

Infatti, l'articolo 1 si riferisce ai segretari degli Istituti medi di secondo grado e delle scuole ed Istituti di istruzione artistica. Successivamente all'articolo 2 ci si riferisce in modo generico alla parola « Scuola », ciò che potrebbe dare origine a qualche equivoco.

Ma il punto che mi lascia più perplessa è l'articolo 3, che si riferisce ad Istituti medi di secondo grado escludendo le scuole di

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1962

istruzione artistica. L'articolo 4 parla di istruzione media di ogni ordine e grado, ma non mi sembra che l'istruzione artistica sia compresa.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Quando si dice Istituti di istruzione di ogni ordine e grado, si comprendono anche gli Istituti di istruzione artistica.

CODIGNOLA. Allora non si comprende il titolo del disegno di legge, dove si danno ambedue le indicazioni.

PRESIDENTE. Anche io vorrei fare qualche osservazione.

L'articolo 1 dice che « ai segretari e agli applicati di segreteria, presenti in servizio negli Istituti medi di secondo grado e nelle scuole ed Istituti di istruzione artistica durante il periodo degli esami di maturità e di abilitazione, è dovuto un compenso giornaliero rispettivamente di lire 800 e di lire 450, dal giorno precedente l'inizio degli esami a quello seguente la chiusura della sessione ». C'è da osservare che le scuole dell'istruzione artistica, e cioè le scuole d'arte non hanno esami di maturità e di abilitazione, almeno che non si voglia fare riferimento agli ambienti, nei quali si svolgono detti esami; cioè che gli esami di maturità e di abilitazione possono anche essere svolti in una scuola non superiore.

BALDELLI. Ci sono delle scuole d'arte che ancora non sono state trasformate in istituti d'arte, mentre, credo, vi si sostengono esami di abilitazione. Se sopprimiamo la parola scuola in pratica potrebbe nascere l'inconveniente di non attribuire questa indennità ai Segretari. Giusto a voler essere dei formalisti ad oltranza, potrebbe nascere qualche difficoltà, ma, a mio avviso, non si ingenera nessuna confusione.

PRESIDENTE. Esaminiamo gli articoli. Do lettura dell'articolo 1.

ART. 1.

Ai Segretari e agli applicati di Segreteria presenti in servizio negli Istituti medi di secondo grado e nelle Scuole ed Istituti di istruzione artistica durante il periodo degli esami di maturità e di abilitazione, è dovuto un compenso giornaliero rispettivamente di lire 800 e di lire 450, dal giorno precedente l'inizio degli esami a quello seguente la chiusura della sessione.

Per ogni candidato iscritto agli esami di maturità e di abilitazione spetta al personale di Segreteria, presente in servizio, una indennità di lire 65, da ripartire in relazione

alle prestazioni effettuate ed al coefficiente di stipendio in godimento.

Il secondo comma di questo articolo implicherebbe un coacervo; si prevede un compenso di 65 lire per ogni candidato e il totale è ripartito in relazione alle prestazioni effettuate ed al coefficiente di stipendio in godimento.

ROFFI. Vorrei che ci mettessimo d'accordo che nel termine « Istituto di istruzione artistica » fossero compresi anche gli Istituti musicali, perché l'esperienza del passato ci ha insegnato che è necessaria questa precisazione.

Altrimenti sarei costretto a presentare un emendamento. Chi interpreta la legge deve vederne lo spirito e anche se gli esami non si chiameranno di abilitazione, presso questi istituti musicali sono sempre esami di abilitazione con un commissario esterno.

Circa il secondo comma, io veramente avrei qualche perplessità, e se non fosse il desiderio che il provvedimento vada in porto nel più breve tempo possibile, varrebbe la pena di presentare un emendamento. Mi riferisco all'indennità di 65 lire che non è diretta a ciascun segretario, ma che deve essere ripartita tra i vari membri della segreteria. Come le mance ai camerieri... Io avrei preferito, al posto di 65, fissare magari solo 40 lire da darsi, però, a ciascun elemento della segreteria.

Comunque, come ho già detto, un eventuale emendamento riporterebbe il provvedimento al Senato, per cui, fatta questa osservazione che potrà valere per il futuro, io mi dichiaro favorevole all'articolo 1, così com'è formulato.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei specificare che, quando si parla di istituti di istruzione secondaria, si intende sempre comprendere anche quelli dell'istruzione artistica e musicale.

ROFFI. Mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Vorrei fare osservare agli onorevoli colleghi, dopo queste precisazioni del Governo, che la formula del secondo comma ricalca quella del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1066, ove si prevedeva appunto una propina di esame da suddividere tra i componenti la segreteria.

BALDELLI. Desidererei innanzi tutto notare come, qualora dovessimo apportare al provvedimento qualche modifica, varrebbe la pena di decidere, allora, anche l'aumento dell'indennità agli insegnanti. A me sembra

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1962

comunque che sia il caso di mandare avanti le cose così come sono, tanto più che questioni di grande importanza non mi sembra che esistano.

Lei ha giustamente chiarito, onorevole Presidente, come il secondo comma dell'articolo 1 non ripeta altro che una formula già vigente, ove, invece, potrebbe sussistere qualche perplessità è sul primo comma, che parla di segretari e di applicati di segreteria. Esistono infatti degli istituti dove il segretario (colui che svolge le mansioni di segretario) occupa in realtà nella carriera il posto di applicato di segreteria.

Sarebbe quindi sommamente ingiusto, in questo caso, dare a questi elementi la indennità nella misura di cui agli applicati. Secondo me sarebbe opportuno l'interpretazione che quando diciamo « segretario e applicato di segreteria », ci riferiamo alle funzioni di fatto esercitate.

CODIGNOLA. Ma come è possibile tale interpretazione? La legge è molto chiara! Le diverse misure della indennità si riferiscono alla condizione giuridica dei due elementi.

BALDELLI. Aggiungo che esiste del personale di segreteria, proveniente dai ruoli aggiunti, la cui posizione dal punto di vista della carriera non è stata mai definita.

PRESIDENTE. L'obiezione dell'onorevole Baldelli è esatta, come è esatta la risposta dell'onorevole Codignola; per cui, come dice Virgilio, *cras ingens iterabimus aequor* . . .

Pongo in votazione l'articolo 1, nel testo originario.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 2.

Ai Segretari e agli applicati di Segreteria presenti in servizio nella Scuola durante il periodo degli esami di ammissione, promozione, idoneità e licenza, è dovuto un compenso giornaliero, rispettivamente di lire 600 e di lire 450, dal giorno precedente l'inizio degli esami a quello seguente la chiusura della sessione.

Per ogni candidato iscritto agli esami di ammissione, promozione, idoneità e licenza, spetta al personale di Segreteria presente in servizio, una indennità di lire 40 da ripartire in relazione alle prestazioni effettuate e al coefficiente di stipendio in godimento.

CODIGNOLA. Onorevole Presidente, perché « Scuola » con l'« s » maiuscolo ?

PRESIDENTE. L'onorevole Codignola vorrebbe che si sostituisse, a questo punto, l'« s » minuscola alla maiuscola. Si tratterà di una svista tipografica, da correggere in tale sede.

Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Passiamo agli articoli successivi, che, non essendovi emendamenti, porrò direttamente in votazione.

ART. 3.

Agli aiutanti tecnici presenti in servizio durante lo svolgimento degli esami negli Istituti medi di secondo grado, spetta un compenso giornaliero di lire 500 per tutta la durata delle prove orali più il giorno precedente e quello seguente le prove stesse.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 4.

Al personale ausiliario delle Scuole e degli Istituti di istruzione media di ogni ordine e grado, che sia adibito a lavori inerenti lo svolgimento degli esami, è dovuto un compenso giornaliero di lire 450 per il bidello capo e di lire 400 per i bidelli, dal giorno precedente l'inizio a quello seguente la chiusura della sessione.

(È approvato).

ART. 5.

Il pagamento dei compensi previsti nella presente legge è a carico del bilancio dello Stato anche per il personale fornito dagli Enti locali.

(È approvato).

ART. 6.

Sono abrogati l'ultimo comma dell'articolo 7 e gli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1076.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 7.

La presente legge avrà effetto a decorrere dalla sessione di esame dell'anno scolastico 1961-62.

Al posto di « esame » come detto nell'articolo, io parlerei di « esami ».

PITZALIS. Io lascerei il testo originale. Va bene ugualmente.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 7, come è nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

Il provvedimento sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Zanotti Bianco: Disposizioni a favore degli insegnanti di storia dell'arte con notevole anzianità di servizio (Approvata dalla VI commissione permanente del Senato) (3257).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Zanotti Bianco: « Disposizioni a favore degli insegnanti di storia dell'arte con notevole anzianità di servizio ».

La proposta di legge è stata approvata dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 22 luglio 1961.

Do la parola al relatore onorevole Reale.

REALE GIUSEPPE, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge oggi al nostro esame, concernente disposizioni a favore degli insegnanti di storia dell'arte con notevole anzianità di servizio, trova la sua ragione d'essere in due precedenti legislativi. Il primo è l'articolo 104 del regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, che ha previsto l'abilitazione per l'insegnamento della storia dell'arte negli istituti medi di istruzione. Il secondo precedente legislativo è la legge 7 maggio 1948 n. 1188, che ha stabilito il ruolo dei professori di storia dell'arte nei licei classici. Cioè a dire, soltanto a questa data viene istituito il ruolo dei professori di storia dell'arte, laddove nel 1926 si era introdotto per questi insegnanti il principio dell'abilitazione all'insegnamento.

Evidentemente, soltanto dopo il 1948, e in pratica negli anni 1952-53, quando fu espletato il primo concorso, è stato possibile inserire nei ruoli gli insegnanti di storia dell'arte e si è pertanto venuta a determinare la situazione che insegnanti di storia dell'arte con anni ed anni di insegnamento sono di ruolo, ma ad un coefficiente determinato dall'ingresso nei ruoli nell'anno 1952-53. Ne deriva quindi che tali insegnanti, ormai avanti negli anni, non sono nella condizione di fruire di un adeguato trattamento di quiescenza.

Né vale invocare la possibilità del riscatto degli anni pregressi, in quanto credo che sia necessario avere il minimo previsto dalla

legge per poter procedere al riscatto. Questo è comunque per il relatore un elemento da approfondire nel corso della discussione.

Al Senato era stato richiesto il riconoscimento anche a fini economici, ma, su invito del Governo fu soppresso il riferimento e ci si è riferiti soltanto alla valutazione ai fini giuridici. Di conseguenza il provvedimento riguarderebbe soltanto lo sviluppo di carriera, quale sarebbe stato, e che non è stato, non per responsabilità degli interessati.

Il provvedimento, a mio giudizio, ha in sé una sua giustificazione e non viene a determinare precedenti certamente preoccupanti, in quanto, nel fatto specifico, ci troviamo dinanzi ad insegnanti per i quali non era previsto alcun organico di cattedre. Per tutti gli altri insegnanti invece, ove volesse affacciarsi una richiesta analoga, si potrebbe replicare che per essi le cattedre sono sempre esistite.

Concludo, esprimendo parere favorevole all'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RUSSO SALVATORE. Sono favorevole all'approvazione della proposta di legge, purché non si costituisca precedente per altre categorie.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Certo ci sono altre categorie, come quella degli insegnanti di lingue!

DE GRADA. A mio avviso questa proposta di legge viene a sanare una situazione di anormalità che esisteva nel campo degli insegnanti di storia dell'arte, ma ho l'impressione che accettando questo articolo unico, così come è formulato, facciamo un torto, dal punto di vista economico agli insegnanti di storia dell'arte, perché non si deve dimenticare che accanto ai problemi giuridici della categoria, ci sono anche i problemi economici. Soltanto dal 1948 esistono infatti tali cattedre e c'è stata quindi per questi insegnanti una reale impossibilità di sviluppo di carriera dal punto di vista economico.

Siamo comunque favorevoli alla proposta di legge, poiché il problema potrà essere riproposto.

MARANGONE. Sono d'accordo con il relatore in merito al fatto che questa categoria si è trovata per tanti anni in una situazione di anormalità.

La VI Commissione del Senato, nell'articolo unico di questa proposta di legge, ha tolto la frase « ai fini economici » lasciando soltanto « ai fini giuridici ». Noi vorremmo

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1962

sapere dal Governo se la frase « ai fini giuridici » ha il significato di una ricostruzione di carriera che si rifaccia a tutto il servizio scolastico prestato allo Stato, e se implica corresponsione di arretrati.

PRESIDENTE. Altre volte ci siamo cimentati in discussioni del genere e più di una volta abbiamo detto che il « non agli effetti economici » si riferisce soltanto esclusivamente al cumulo degli arretrati. Infatti, in questo caso la ricostruzione economica è conseguente al grado giuridico raggiunto.

PITZALIS. Vorrei rispondere al collega che ha sollevato la questione del trattamento giuridico ed economico.

Il trattamento giuridico ed economico si concede, nella ricostruzione di carriere, ove esisteva la condizione giuridica per poter raggiungere una determinata cattedra, ma il soggetto ne è stato impedito da una causa che non risale alla sua volontà. Per esempio, esisteva la cattedra di storia dell'arte, ma il candidato non ha potuto partecipare al concorso perché era perseguitato politico o razziale. È giusto allora ed è fondamento del diritto che, nel ricostruire la sua carriera si tenga conto di quel danno subito.

Ma quando la condizione giuridica non esiste, non c'è un danno. Lo Stato, ad un certo momento, bandisce un concorso per queste cattedre. Qualcuno partecipa e vince. Lo Stato ricostruisce la carriera senza dargli arretrati ai quali non ha diritto, ma gli dà una qualifica corrispondente ai fini del trattamento di quiescenza, non soltanto perché egli non può raggiungere il minimo per la pensione, ma anche perché, se raggiungesse tale minimo, egli possa ottenere una pensione un po' più umana, in questo mondo in cui sembra che l'umanità non esista.

TITOMANLIO VITTORIA. Io mi associo a quanto detto dall'onorevole Marangone, e pregherei i colleghi di approvare il provvedimento senza indugio.

LEONE RAFFAELE. Io debbo esprimere la mia convinzione di trovarmi di fronte a parole e casi che mi paiono completamente nuovi per il tipo di legislazione da noi vigente.

Dichiaro subito, comunque, di essere favorevole al provvedimento in esame, onde far cadere le preoccupazioni di chi mi ascolta; faccio però osservare che: 1°) non ci si illuda che altri insegnanti non abbiano a chiedere gli stessi benefici. È bene che tutti si sia convinti di questo; 2°) normalmente si specifica a qual fine è indicata la valutazione del servizio passato.

Questo provvedimento, anche da questo punto di vista, costituisce un precedente; dal momento che detta valutazione non avviene solo ai fini della quiescenza.

Desideravo chiarire questi due punti perché fossero presenti alla nostra responsabilità.

BADALONI MARIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo ritiene che il provvedimento non sia esente da sperequazioni nei confronti di altre categorie. Si rimette comunque, come già ebbe a dire al Senato, alle decisioni della Commissione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

« Agli insegnanti di ruolo di storia dell'arte che, in possesso della abilitazione specifica, abbiano prestato, anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1188, servizio presso i licei classici statali come incaricati di tale insegnamento è valutato, ai fini giuridici, tutto il servizio da essi prestato fino alla loro assunzione in ruolo ».

Trattandosi di articolo unico, esso verrà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Votazione segreta

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge oggi esaminate.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta delle proposte di legge:

Senatori Caleffi e Bellisario, « Indennità da corrispondere al personale di segreteria, agli aiutanti tecnici e al personale ausiliario delle scuole e degli istituti di istruzione media di ogni ordine e grado, nonché delle scuole ed istituti di istruzione artistica, durante il periodo degli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza, maturità ed abilitazione » (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*). (3243).

Presenti e votanti 28

Maggioranza 28

Voti favorevoli 28

Voti contrari 0

(La Commissione approva).

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1962

Senatore Zanotti Bianco: « Disposizione a favore degli insegnanti di storia dell'arte con notevole anzianità di servizio » (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato* . (3257).

Presenti e votanti 28

Maggioranza 28

Voti favorevoli 28

Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Baldelli, Buzzi, Cecati, Cerreti Alfonso, Codignola, D'Ambrosio, De Grada, De Lauro, Matera Anna, Franceschini, Franco Pasquale,

Fusaro, Grasso Nicolosi Anna, Grilli Antonio, Leone Raffaele, Limoni, Malagugini, Marangone, Nicosia, Perdonà, Pitzalis, Rampa, Reale Giuseppe, Rivera, Roffi, Russo Salvatore, Sciorilli Borrelli, Seroni e Titomanlio Vittoria.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI